

Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori.  
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 1981, n. 6, suppl. straord. n. 1.

## **Epigrafe**

**Art. 1 - Funzioni del comprensorio.**

**Art. 2 - Statuto.**

**Art. 3 - Organi.**

**Art. 4 - Potere regolamentare.**

**Art. 5 - Assemblea comprensoriale.**

**Art. 6 - Compiti dell'assemblea.**

**Art. 7 - Funzioni dell'assemblea.**

**Art. 8 - Designazione di rappresentanti di minoranza.**

**Art. 9 - La giunta comprensoriale.**

**Art. 10 - Compiti della giunta comprensoriale.**

**Art. 11 - Riunioni della giunta comprensoriale.**

**Art. 12 - Elezione del presidente del comprensorio.**

**Art. 13 - Compiti del presidente del comprensorio.**

**Art. 14 - Decadenza dei consiglieri.**

**Art. 15 - Responsabilità e revoca.**

**Art. 16 - Decadenza e sospensione delle cariche del presidente e degli assessori.**

[Art. 17 - Indennità.](#)

[Art. 18 - Il segretario comprensoriale.](#)

[Art. 19 - Ordinamento degli uffici.](#)

[Art. 20 - Norme per uniformare il trattamento giuridico ed economico del personale dei comprensori a quello della Provincia.](#)

[Art. 21 - Personale contrattuale e comando.](#)

[Art. 22 - Piani e programmi comprensoriali.](#)

[Art. 23 - Programma di sviluppo comprensoriale.](#)

[Art. 24 - Formazione del programma di sviluppo.](#)

[Art. 25 - Approvazione del programma di sviluppo.](#)

[Art. 26 - Progetti di intervento comprensoriale.](#)

[Art. 27 - Efficacia e vincolatività del programma di sviluppo e dei relativi progetti.](#)

[Art. 28 - Esecutività del programma di sviluppo e dei relativi progetti.](#)

[Art. 29 - Verifica del programma di sviluppo.](#)

[Art. 30 - Riparto fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.](#)

[Art. 31 - Finanziamento dei progetti di intervento.](#)

[Art. 32 - Delega di funzioni.](#)

[Art. 33 - Istituzione e composizione della conferenza dei presidenti dei comprensori.](#)

[Art. 34 - Funzionamento della conferenza.](#)

[Art. 35 - Compiti della conferenza.](#)

[Art. 36 - Istituzione e composizione delle commissioni.](#)

[Art. 37 - Compiti della commissione.](#)

[Art. 38 - Conferimento delle deleghe.](#)

[Art. 39 - Funzioni della Provincia.](#)

[Art. 40 - Documento d'intesa.](#)

[Art. 41 - Inizio dell'esercizio delle funzioni delegate.](#)

[Art. 42 - Criteri per l'esercizio delle attività delegate.](#)

[Art. 43 - Verifiche nel corso dell'esercizio.](#)

[Art. 44 - Consuntivo dell'attività delegata.](#)

[Art. 45 - Controllo di legittimità e di merito.](#)

[Art. 46 - Controllo delle deliberazioni in materia socio-sanitaria.](#)

[Art. 47 - Funzioni ispettive, di assistenza e di consulenza.](#)

[Art. 48 - Poteri sostitutivi.](#)

[Art. 49 - Revoca della delega.](#)

[Art. 50 - Soggetti della partecipazione.](#)

[Art. 51 - Partecipazione consultiva.](#)

[Art. 52 - Partecipazione dei comuni.](#)

[Art. 53 - Partecipazione attiva.](#)

[Art. 54 - Risorse finanziarie dei comprensori.](#)

[Art. 55 - Finanziamento degli oneri di gestione.](#)

[Art. 56 - Norme transitorie per il finanziamento degli oneri di gestione.](#)

[Art. 57 - Fondo per il finanziamento delle spese correnti.](#)

[Art. 58 - Riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti.](#)

[Art. 59 - Assegnazione finanziamenti per le spese correnti.](#)

[Art. 60 - Finanziamenti delle funzioni delegate.](#)

[Art. 61 - Ripartizione dei finanziamenti delle funzioni delegate.](#)

[Art. 62 - Assegnazione dei finanziamenti delle funzioni delegate.](#)

[Art. 63 - Erogazione dei finanziamenti ai comprensori.](#)

[Art. 64 - Utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.](#)

[Art. 65 - Rapporti con la tesoreria comprensoriale.](#)

[Art. 66 - Bilancio pluriennale.](#)

[Art. 67 - Efficacia del bilancio pluriennale.](#)

[Art. 68 - Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.](#)

[Art. 69 - Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.](#)

[Art. 70 - Struttura del bilancio pluriennale.](#)

[Art. 71 - Progetti ed aree di attività e di intervento.](#)

[Art. 72 - Spese pluriennali.](#)

[Art. 73 - Esercizio finanziario.](#)

[Art. 74 - Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.](#)

[Art. 75 - Bilancio di previsione.](#)

[Art. 76 - Stanziamenti di competenza.](#)

[Art. 77 - Stanziamenti di cassa.](#)

[Art. 78 - Equilibrio del bilancio di competenza.](#)

[Art. 79 - Equilibrio del bilancio di cassa.](#)

[Art. 80 - Universalità ed integrità del bilancio.](#)

[Art. 81 - Classificazioni delle entrate.](#)

[Art. 82 - Classificazione delle spese.](#)

[Art. 83 - Assestamento del bilancio.](#)

[Art. 84 - Prelievi e storni.](#)

[Art. 85 - Fondi provinciali assegnati al comprensorio.](#)

[Art. 86 - Esercizio provvisorio.](#)

[Art. 87 - Gestione provvisoria del bilancio.](#)

[Art. 88 - Impegni di spesa.](#)

[Art. 89 - Modalità di estinzione dei titoli di spesa.](#)

[Art. 90 - Residui passivi.](#)

[Art. 91 - Determinazione e ricognizione dei residui passivi.](#)

[Art. 92 - Rendiconto generale.](#)

[Art. 93 - Rinvio.](#)

[Art. 94 - Fabbisogno di personale.](#)

[Art. 95 - Norme per il trasferimento di personale della Provincia.](#)

[Art. 96 - Messa a disposizione di personale della Provincia.](#)

[Art. 97 - Durata della messa a disposizione. Agevolazioni per il personale.](#)

[Art. 98 - Formazione ed aggiornamento del personale.](#)

[Art. 99 - Causa di estinzione dei comprensori.](#)

[Art. 100 - Abrogazione. Adeguamento degli statuti.](#)

[Art. 101 - Procedure per l'adeguamento degli statuti.](#)

[Art. 102 - Adeguamento normativa delle deleghe già disposte.](#)

[Art. 103 - Norme applicabili ai comprensori.](#)

[Art. 104 - Esercizio delle funzioni per la tutela della salute.](#)

[Art. 105 - Partecipazione alla conferenza dei presidenti ed alle commissioni paritetiche.](#)

## [Tabella](#)

---

**D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Legisl [\(1\)](#).**

**Approvazione del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei comprensori.**

-----

[\(1\)](#) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 1981, n. 6, suppl. straordinario n. 1.

---

## **TITOLO I**

### **Norme di organizzazione del comprensorio**

#### **Art. 1**

*Funzioni del comprensorio.*

(art. 1, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); art. 1, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

*(giurisprudenza)*

1. Ai compiti previsti dalla [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), provvedono in Provincia di Trento gli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 20 della [legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2](#), o che si costituiranno nei modi di cui all'art. 5 della [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#).

2. Essi sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della citata [legge n. 1102](#). Si applicano loro tutte le norme di legge relative alle comunità montane, che non siano incompatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

3. Resta ferma, anche ai fini della individuazione delle zone omogenee previste dall'articolo 3 della citata [legge n. 1102](#), la ripartizione del territorio della provincia negli undici comprensori elencati dall'articolo 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con [legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7](#),

modificato con [legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16](#).

4. Gli enti di cui al presente articolo assumono la denominazione di comprensori, con la specificazione che sarà stabilita per ciascuno dal rispettivo statuto.

5. Il comprensorio esercita le funzioni di programmazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico, ad esso attribuite dalla [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#), secondo le modalità stabilite dalla [legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2](#), e successive modifiche, rispettivamente dalla [legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25](#).

6. Oltre ai compiti previsti dalla [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), il comprensorio esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate con leggi della Provincia, o che gli fossero comunque affidate dai comuni o dai consorzi di bacino imbrifero montano in conformità alle leggi in vigore; può altresì assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

-----

---

## **Art. 2**

### *Statuto.*

(art. 2, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Ogni comprensorio è retto da uno statuto che, oltre a contenere ogni altra disposizione necessaria per l'organizzazione interna e per il buon funzionamento dell'ente dovrà stabilire:

- a) il comune sede del comprensorio;
- b) le modalità di costituzione, il numero dei componenti, nonché la durata in carica dei vari organi;
- c) i casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi;
- d) l'indicazione dei contributi necessari per il funzionamento del comprensorio, nonché le norme concernenti la nomina del tesoriere;
- e) le norme necessarie per la disciplina dell'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#);
- f) le norme generali da osservarsi nella redazione e l'approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale del comprensorio;
- g) le forme e i modi di partecipazione di cui ai successivi articoli 24 e 51.

-----

---

### **Art. 3**

#### *Organi.*

(art. 2, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Gli organi del comprensorio sono:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

2. I membri dell'assemblea assumono il nome di consiglieri del comprensorio; i membri della giunta quello di assessori del comprensorio.

-----

---

### **Art. 4**

#### *Potere regolamentare.*

(art. 3, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il comprensorio è dotato di autonomia regolamentare per l'organizzazione propria e delle aziende da esso dipendenti.

2. I regolamenti, adottati in conformità alla legislazione vigente in materia ed allo statuto, devono in particolare contenere disposizioni relative:

- a) alle procedure per la convocazione e per il funzionamento dell'assemblea, assicurando in particolare la possibilità di preventiva conoscenza degli atti da parte di tutti i consiglieri;
- b) alle procedure per la convocazione ed il funzionamento della giunta;
- c) alla costituzione ed alle attività delle commissioni consiliari;
- d) al procedimento di esame dei provvedimenti e degli atti di competenza comprensoriale;
- e) alle modalità di voto ed ai casi di segretezza delle sedute;
- f) all'esercizio del diritto all'informazione sulle attività del comprensorio;

g) all'ordinamento degli uffici.

-----

---

## **Art. 5**

### *Assemblea comprensoriale.*

(art. 3, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); art. 2, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'assemblea del comprensorio è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del comprensorio e da altri membri eletti in rappresentanza di ciascun consiglio comunale. Tali membri possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
  2. I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica sino alla nomina dei rappresentanti, da parte dei consigli comunali ricostituiti.
  3. Nell'organo di cui al primo comma deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.
  4. Ogni comprensorio dovrà avere un collegio dei revisori dei conti, composto da membri scelti in seno all'assemblea.
  5. Potrà costituire altresì un comitato tecnico, di cui potranno far parte anche rappresentanti o delegati di altri enti, purché operino anch'essi nel comprensorio e si propongano di promuovere lo sviluppo economico e sociale della zona.
- 
- 

## **Art. 6**

### *Compiti dell'assemblea.*

(art. 4, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'assemblea determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del comprensorio e ne controlla l'attuazione.
2. Spetta all'assemblea:
  - 1) deliberare lo statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
  - 2) eleggere il presidente, il vicepresidente e la giunta;
  - 3) approvare i bilanci annuali e pluriennali;

- 4) adottare i piani ed i programmi pluriennali;
  - 5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale;
  - 6) approvare i regolamenti;
  - 7) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni, quando esse vengono affidate ai comprensori a sensi del successivo articolo 32;
  - 8) determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti delle realizzazioni indicate dal successivo articolo 28;
  - 9) deliberare i provvedimenti che la legge o lo statuto attribuiscono specificatamente alla competenza dell'assemblea del comprensorio.
- 
- 

### **Art. 7**

#### *Funzioni dell'assemblea.*

(art. 5, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'assemblea è convocata dal presidente del comprensorio ogni qualvolta che la giunta comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata purché l'avviso ai consiglieri sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.
  2. Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri ad essa assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza qualificata.
  3. Fatte salve le norme speciali previste per l'elezione della giunta e del presidente, nonché per le deliberazioni di approvazione, di modifica o di integrazione dello statuto, quando una seduta non abbia potuto avere luogo per mancanza di numero legale, l'assemblea del comprensorio può essere riunita in seconda convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
- 
- 

### **Art. 8**

#### *Designazione di rappresentanti di minoranza.*

(art. 6, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. In tutti i casi in cui l'assemblea comprensoriale debba designare rappresentanti di minoranza, essa esprime il voto solo su proposte nominative avanzate dalle minoranze stesse. La designazione avviene con sistema di votazione a voto limitato.

---

## **Art. 9**

### *La giunta comprensoriale.*

(art. 7, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La giunta comprensoriale è composta dal presidente del comprensorio e da un massimo di altri nove membri.
2. Non più di due assessori possono venire eletti dall'assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra cittadini aventi i requisiti per essere eletti membri dell'assemblea stessa; questi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
3. L'elezione, fermo quanto stabilito per la nomina del presidente, è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della giunta comunale.
4. La giunta comprensoriale rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro, che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.
5. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta comprensoriale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina della nuova giunta.

---

## **Art. 10**

### *Compiti della giunta comprensoriale.*

(art. 8, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente ed all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla giunta comprensoriale adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del comprensorio.
  2. La giunta comprensoriale può adottare, sotto sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.
  3. Non possono formare oggetto di deliberazione di urgenza quelle elencate ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 6 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.
-

## **Art. 11**

### *Riunioni della giunta comprensoriale.*

(art. 9, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del presidente del comprensorio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo degli assessori.
  2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
- 
- 

## **Art. 12**

### *Elezione del presidente del comprensorio.*

(art. 10, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il presidente del comprensorio viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, prima dell'elezione della giunta comprensoriale, con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione del sindaco.
  2. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, al quale inoltre può delegare determinate sue funzioni.
- 
- 

## **Art. 13**

### *Compiti del presidente del comprensorio.*

(art. 11, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del comprensorio.
2. Gli competono altresì:
  - 1) il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o della giunta;
  - 2) la firma degli atti e dei contratti del comprensorio;

3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali.

3. Il presidente può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti.

-----

---

#### **Art. 14**

##### *Decadenza dei consiglieri.*

(art. 12, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I consiglieri del comprensorio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea.
  2. Le deliberazioni relative sono adottate dall'assemblea, su proposta del presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.
  3. In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di un consigliere del comprensorio, si provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme in vigore.
- 
- 

#### **Art. 15**

##### *Responsabilità e revoca.*

(art. 13, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il presidente del comprensorio e la giunta rispondono del proprio operato di fronte all'assemblea.
2. Il voto contrario dell'assemblea su una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la giunta non abbia posto su di essa la questione di fiducia.
3. Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la giunta o il presidente, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.
4. Il presidente e gli assessori possono essere revocati dall'assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata ad appello nominale ed approvata a maggioranza dei consiglieri in carica.

Se la proposta è approvata, il presidente e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei successori, solo per l'ordinaria amministrazione.

5. La mozione di sfiducia e la proposta di revoca sono poste in discussione secondo i tempi e le modalità di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

-----

---

## **Art. 16**

*Decadenza e sospensione delle cariche del presidente e degli assessori.*

(art. 14, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nei confronti del presidente e degli assessori si applicano le cause di decadenza e di sospensione dalle cariche previste dalla legislazione regionale per il sindaco, e rispettivamente per i membri della giunta comunale, riferite al comprensorio.
  2. La decadenza va dichiarata con deliberazione dell'assemblea, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 14.
  3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.
  4. Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.
  5. In tale circostanza, salvo il caso di dimissioni divenute definitive con la presa d'atto, il presidente e la giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo presidente e della nuova giunta.
- 
- 

## **Art. 17**

*Indennità.*

(art. 15, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Al presidente ed agli assessori è corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva mensile pari a quella del sindaco, e rispettivamente degli assessori, di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio del comprensorio.
2. Nel caso in cui l'amministratore comprensoriale ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma precedente.
3. Ai membri dell'assemblea comprensoriale compete il gettone di presenza e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10 della [legge regionale 30 agosto 1979, n. 4](#).

4. L'indennità di missione e il rimborso delle spese previsti al comma precedente competono anche ai membri della giunta comprensoriale.

5. Le deliberazioni delle assemblee comprensoriali, relative alla concessione dell'indennità di carica, del gettone di presenza e dell'indennità di missione di cui ai commi precedenti sono soggette al controllo di legittimità e di merito.

-----

---

### **Art. 18**

*Il segretario comprensoriale.*

(art. 16, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

[\(giurisprudenza\)](#)

1. Il segretario comprensoriale svolge le funzioni attribuite al segretario comunale dall'articolo 32 della [legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11](#), e successive modificazioni, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento fra i vari settori e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione dell'ente.

-----

---

### **Art. 19**

*Ordinamento degli uffici.*

(art. 17, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'ordinamento degli uffici dei comprensori è disciplinato con regolamenti, ai sensi del precedente articolo 4, in armonia con i seguenti criteri:

a) gli uffici saranno normalmente ordinati, in relazione a settori omogenei di attività del comprensorio, in dipartimenti, cui spetta l'attuazione dei programmi approvati dagli organi politici del comprensorio;

b) saranno previste forme di verifica e di coordinamento dell'attività dei diversi dipartimenti, anche attraverso apposite conferenze, al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa del comprensorio ed il conseguimento degli obiettivi programmatici;

c) saranno disciplinati i compiti e le responsabilità degli eventuali coordinatori dei dipartimenti, ai quali saranno, tra l'altro, affidati compiti di collegamento tra le strutture amministrative e gli organi politici e funzioni di proposta per la migliore organizzazione del lavoro.

-----

## **Art. 20**

*Norme per uniformare il trattamento giuridico ed economico del personale dei comprensori a quello della Provincia.*

(art. 18, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Allo scopo di realizzare la mobilità del personale della Provincia e dei comprensori in relazione ad esigenze reciproche, e per favorire il processo di omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale medesimo, con legge provinciale saranno disciplinate le modalità di adeguamento all'ordinamento del personale della Provincia dei regolamenti del personale dei comprensori, ivi incluso quello di cui al precedente articolo 18.

2. Fino a quando non verrà disposto diversamente con la legge provinciale di cui al comma precedente, la personale proprio dipendente dai comprensori continuano ad applicarsi le norme in vigore per il personale dei comuni della provincia.

-----

---

## **Art. 21**

*Personale contrattuale e comandato.*

(art. 13, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); art. 12, [L.P. 25 settembre 1978, n. 40](#))

1. Per l'espletamento dei suoi compiti il comprensorio può assumere anche personale a contratto o a tempo determinato, quando si tratti di far fronte ad esigenze particolari e di durata limitata.

2. Può anche utilizzare il personale dipendente dalla Regione, dalla Provincia, dai comuni o da altri enti pubblici che fosse comandato a prestare servizio presso il comprensorio su richiesta di questo.

-----

---

## **TITOLO II**

### **Programmazione comprensoriale**

## **Art. 22**

*Piani e programmi comprensoriali.*

(art. 6, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); artt. 11 e 12, [L.P. 18 agosto 1980, n. 25](#))

1. Ogni comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo sociale ed economico del proprio territorio, in armonia con

le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e dal programma di sviluppo della Provincia.

2. Alla programmazione dell'assetto urbanistico il comprensorio provvede mediante la formazione, adozione ed esecuzione di un piano comprensoriale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla [legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2](#) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'ambito delle previsioni del programma di sviluppo provinciale i comprensori programmano lo sviluppo sociale ed economico del rispettivo territorio mediante i programmi di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dal presente titolo e secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4. Le finalità di sviluppo economico-sociale e territoriale individuate dai programmi comprensoriali costituiscono riferimento per la formazione, le varianti e la revisione del rispettivo piano urbanistico.

-----

---

### **Art. 23**

#### *Programma di sviluppo comprensoriale.*

(art. 7, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Il programma di sviluppo comprensoriale ha durata quinquennale, salvo che la Giunta provinciale non stabilisca termini diversi allo scopo di armonizzare la durata con quella del programma di sviluppo provinciale o di non pregiudicarne i necessari aggiornamenti.

2. Il programma deve indicare gli obiettivi fondamentali che il comprensorio intende perseguire nel periodo di validità, le scelte prioritarie di sviluppo economico e sociale generale, nonché quelle interne ai settori economici, produttivi, sociali e dei servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#). Deve indicare altresì il tipo di interventi previsti, nonché il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, ed infine la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati della zona.

3. Ove il piano urbanistico del comprensorio non sia stato ancora adottato, il programma di sviluppo comprensoriale deve contenere anche gli elementi necessari per la localizzazione degli interventi previsti, in armonia con le indicazioni di assetto territoriale stabilite dal piano urbanistico provinciale.

-----

---

### **Art. 24**

#### *Formazione del programma di sviluppo.*

(art. 8, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Durante la formazione del programma di sviluppo ogni comprensorio deve promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, nonché dei gruppi e degli enti che operano nel proprio territorio. Nello statuto sono indicate le forme ed i modi di questa partecipazione.

2. Ai fini della formazione del programma gli enti e le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di ciascun comprensorio, aventi competenza sulle materie che formano oggetto del programma sono tenuti a far pervenire al presidente del comprensorio i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

3. In ogni caso l'adozione definitiva del programma di sviluppo da parte dell'assemblea del comprensorio non potrà avvenire se non dopo che esso sia stato affisso per 30 giorni all'albo di ogni comune e ne sia stata data pubblica informazione, per consentire entro i 30 giorni eventuali reclami e proposte migliorative.

4. L'adozione definitiva del programma deve avvenire entro il 30 giugno dell'ultimo anno di validità del programma precedente.

-----

---

## Art. 25

### *Approvazione del programma di sviluppo.*

(art. 9, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); artt. 11 e 12, [L.P. 18 agosto 1980, n. 25](#))

1. Non appena adottato in via definitiva, il programma è trasmesso alla Giunta provinciale, che ne accerta la conformità al programma di sviluppo della Provincia ed al piano urbanistico provinciale.

2. In ogni caso, al fine di favorire un confronto sostanziale sulle scelte operate, prima dell'accertamento formale di conformità dei programmi di sviluppo comprensoriale a quello provinciale, la Giunta provinciale inviterà i competenti rappresentanti della giunta comprensoriale ad una verifica congiunta di tale conformità.

3. In sede di approvazione del programma possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare tale conformità o che risultassero opportune per coordinare tra loro i programmi adottati dai diversi comprensori.

4. Anche quando non sia necessario procedere alla variazione del programma, la Giunta provinciale ha facoltà di formulare, al momento della sua approvazione, raccomandazioni e precisazioni circa la realizzazione degli interventi in esso previsti; di esse i comprensori dovranno tenere conto in sede di predisposizione dei progetti.

5. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del programma di sviluppo entro 60 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine il programma si intende approvato.

6. Il termine può essere sospeso, con deliberazione motivata della Giunta provinciale, da notificarsi al presidente del comprensorio, ove, non essendo ancora pervenuto alla Giunta medesima il programma adottato nei comprensori finitimi, manchi la possibilità di assicurare il coordinamento tra i diversi programmi; oppure quando la Giunta ravvisi nel programma adottato elementi o indicazioni che, pur essendo in contrasto col programma di sviluppo provinciale, appaiono meritevoli di accoglimento. In quest'ultimo caso la Giunta promuove la preventiva pronunzia del Consiglio provinciale.

-----

---

## **Art. 26**

### *Progetti di intervento comprensoriale.*

(art. 10, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#), art. 12 [L.P. 18 agosto 1980, n. 25](#))

1. I programmi di sviluppo comprensoriale sono attuati dai comprensori normalmente mediante progetti di dimensione comprensoriale, sostitutivi del programma annuale di intervento di cui alla [legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62](#).
2. Nei progetti sono indicate le opere e gli interventi da eseguirsi nel corso dell'anno successivo, nonché i relativi oneri di spesa.
3. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta provinciale, che ne accerta la conformità al programma di sviluppo e alle raccomandazioni e precisazioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

-----

---

## **Art. 27**

### *Efficacia e vincolatività del programma di sviluppo e dei relativi progetti.*

(art. 11, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Non appena il programma di sviluppo ed i relativi progetti siano stati approvati, gli enti e le amministrazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 24 sono tenuti ad adeguare ad essi i piani e i programmi di propria competenza.
2. A questo fine i provvedimenti relativi, nonché tutti quelli di attuazione di detti piani e programmi dovranno essere trasmessi in copia al comprensorio, contestualmente all'invio all'autorità di controllo affinché il comprensorio possa far pervenire a questa ultima le proprie osservazioni.

-----

---

## **Art. 28**

### *Esecutività del programma di sviluppo e dei relativi progetti.*

(art. 12, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Per l'esecuzione del programma di sviluppo o dei progetti di propria competenza, il comprensorio può avvalersi, previa intesa con gli enti interessati, dagli uffici dei comuni, dei loro consorzi o di altri enti locali operanti nel suo territorio.
2. Può altresì delegare di volta in volta a questi enti le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

---

## Art. 29

### *Verifica del programma di sviluppo.*

(art. 14, [L.P. 18 agosto 1980, n. 25](#))

1. I comprensori procedono alla verifica annuale dei rispettivi programmi di sviluppo comprensoriale sulla base dei rispettivi statuti in modo che sia assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i risultati alla Giunta provinciale.

---

## Art. 30

### *Riparto fondi della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).*

(art. 16, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

[1. Alla ripartizione tra i comprensori di cui all'articolo 1 dei fondi assegnati alla Provincia a norma della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), provvede la Giunta provinciale nel modo seguente:

A) per il 40%, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per il 30%, in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per il 30% fra i comprensori in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio comprensoriale, risultante dalla somma algebrica delle differenze tra le cancellazioni e le iscrizioni anagrafiche dei comuni, relative al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunte dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, quale risulta dalla somma degli iscritti nelle liste di collocamento comunali secondo i dati rilevati dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione relativi al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

2. La determinazione delle somme spettanti ai comprensori sul 30% del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa al presente testo unico.] <sup>(2)</sup>

-----  
(2) Articolo abrogato dall'art. 64 della [L.P. 8 luglio 1996, n. 4.](#)

---

### **Art. 31**

*Finanziamento dei progetti di intervento.*

(art. 17, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

[1. Sulla base della ripartizione dei fondi effettuata ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta provinciale provvede a finanziare anno per anno i progetti di cui all'articolo 26.

2. Il finanziamento è disposto contestualmente alla delibera di approvazione di detti progetti.] <sup>(3)</sup>

-----  
(3) Articolo abrogato dall'art. 64 della [L.P. 8 luglio 1996, n. 4.](#)

---

## **TITOLO III**

### **Delega di funzioni amministrative ai comprensori**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

### **Art. 32**

*Delega di funzioni.*

(art. 14, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#); art. 19, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. A norma dell'articolo 18, secondo comma, del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), la Provincia può delegare ai comprensori di cui all'articolo 1 talune funzioni amministrative, in aggiunta a quelle loro attribuite dalla legge, o può avvalersi dei loro uffici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

2. Ogni comprensorio può altresì assumere quelle funzioni dei comuni compresi nel suo territorio che i medesimi ritenessero conveniente affidargli, tenuto conto dei migliori servizi organizzativi, tecnici e amministrativi di cui dispone il comprensorio. Il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari è stabilito di intesa.

3. Il comprensorio può altresì essere delegato da consorzi di bacino imbrifero montano alla gestione di servizi o alla realizzazione di opere finanziate con i

sovraccanoni idroelettrici ad essi spettanti o devoluti ai sensi della [legge 27 dicembre 1953, n. 959](#) e successive modifiche e integrazioni.

4. La delega ai comprensori di funzioni amministrative della Provincia, ai sensi dell'articolo 18 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), avviene con l'osservanza dei principi e dei criteri stabiliti nel presente testo unico.

-----

---

## CAPO II

### Conferenza dei presidenti dei comprensori

#### Art. 33

*Istituzione e composizione della conferenza dei presidenti dei comprensori.*

(art. 20, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. È istituita presso la Giunta provinciale la conferenza dei presidenti dei comprensori.
2. Fanno parte della conferenza i presidenti dei comprensori o, in caso di impedimento, i vicepresidenti.
3. La conferenza elegge nel proprio seno un presidente di turno, che resta in carica per un anno e può essere riconfermato.
4. I membri della Giunta provinciale possono sempre intervenire alle sedute della conferenza e partecipare, senza diritto di voto, ai relativi lavori.

-----

---

#### Art. 34

*Funzionamento della conferenza.*

(art. 21, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il presidente di turno convoca la conferenza almeno una volta al bimestre e, comunque, quando ne sia richiesto dal presidente della Giunta provinciale o da tre componenti della conferenza.
2. Il presidente di turno provvede anche alla prima convocazione della conferenza, successiva alla scadenza del proprio mandato annuale.
3. Copia degli avvisi di convocazione è inviata anche al presidente della Giunta provinciale.

4. La conferenza delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

5. La prima convocazione della conferenza è disposta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della [legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10](#), dal presidente della Giunta provinciale, il quale provvede altresì alla convocazione della conferenza in ogni altro caso di impedimento o assenza del presidente di turno.

-----

---

## Art. 35

### *Compiti della conferenza.*

(art. 22, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La conferenza è organo consultivo intercomprensoriale. Essa esprime pareri su tutte le materie di interesse comune ai comprensori, che le siano sottoposte dal presidente della Giunta provinciale o dai singoli presidenti dei comprensori.

2. I disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale concernenti l'organizzazione o le funzioni dei comprensori devono essere corredati dal parere della conferenza.

3. La conferenza è tenuta ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal detto parere. <sup>(4)</sup>

-----

<sup>(4)</sup> Si veda l'art. 14, comma 5, della [L.P. 15 giugno 2005, n. 7](#), che ha previsto che le funzioni attribuite alla conferenza dei presidenti dei comprensori ai sensi del presente articolo sono esercitate dal Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge stessa.

---

## CAPO III

### **Commissione paritetica Provincia-comprensorio**

## Art. 36

### *Istituzione e composizione delle commissioni.*

(art. 23, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Per ciascun comprensorio è costituita, presso la Giunta provinciale, una commissione paritetica composta di tre membri espressi dal comprensorio, e di tre membri espressi dalla Provincia.

2. I tre membri di estrazione comprensoriale sono: il presidente del comprensorio o, in sua assenza, il vicepresidente, l'assessore comprensoriale competente a seconda della materia trattata, e un membro dell'assemblea comprensoriale, designato dall'assemblea stessa tra le minoranze.
  3. I tre membri di estrazione provinciale sono: il Presidente della Giunta, o un assessore da lui delegato, l'assessore competente a seconda della materia trattata, un consigliere provinciale espresso dalle minoranze.
  4. Possono partecipare alle riunioni, con voto consultivo, due funzionari direttivi del comprensorio e due della Provincia.
  5. La commissione si riunisce ogni volta che il Presidente della Giunta provinciale lo ritenga opportuno, ovvero ne sia richiesto dal presidente del comprensorio.
  6. La commissione è presieduta dal Presidente della Giunta provinciale, o dal proprio delegato. Ne è segretario un funzionario della Provincia.
  7. La commissione delibera con il voto favorevole di due membri per ciascuna delle sue componenti.
  8. Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, è ammessa la riunione congiunta delle commissioni paritetiche di più comprensori, al fine di consentire la trattazione globale e coordinata di determinati argomenti, o comunque per favorire idonee occasioni informative.
- 
- 

#### **Art. 37**

##### *Compiti della commissione.*

(art. 24, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La commissione paritetica ha il compito di elaborare criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia al comprensorio, secondo le disposizioni del presente testo unico.
  2. La Provincia ed i comprensori sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, in sede di commissione o altrimenti, ogni notizia utile per l'esercizio delle funzioni delegate.
- 
- 

#### **CAPO IV**

##### **Procedimento per il conferimento delle deleghe**

#### **Art. 38**

##### *Conferimento delle deleghe.*

(art. 25, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il conferimento della delega di funzioni amministrative ai comprensori ha luogo per ciascuna materia con legge della Provincia, la quale stabilisce i criteri generali cui la delega deve uniformarsi, nonché distinti termini per le determinazioni e le scadenze di cui all'articolo 41.

2. Nella determinazione delle funzioni da delegare ai comprensori, la legge provinciale si adeguerà ai seguenti criteri:

1) l'ambito della delega sarà il più ampio possibile, compatibilmente con la riserva di cui al successivo articolo 39;

2) l'identificazione delle funzioni sarà realizzata, per quanto possibile, non in base alle competenze dei singoli assessorati provinciali ma per settori organici tenendo conto della connessione esistente tra funzioni affini strumentali e complementari, di guisa che il conferimento della delega risulti finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata.

-----

---

### **Art. 39**

#### *Funzioni della Provincia.*

(art. 26, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La legge provinciale di conferimento della delega mantiene in ogni caso alla Provincia l'esercizio delle funzioni necessarie ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della programmazione provinciale, il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e la verifica periodica dei risultati operativi conseguiti.

-----

---

### **Art. 40**

#### *Documento d'intesa.*

(art. 27, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La commissione paritetica di cui all'articolo 36 elabora per ciascun comprensorio e per ciascuna legge di delega un documento d'intesa, relativo ai criteri e alle modalità di gestione dell'azione delegata.

2. In particolare, il documento d'intesa deve contenere concreti riferimenti alla programmazione provinciale e comprensoriale, alle risorse finanziarie ed al loro impiego, agli strumenti per l'esecuzione della delega, al personale eventualmente necessario per lo svolgimento dell'attività delegata, e ad ogni altra modalità ritenuta rilevante per la migliore esecuzione della delega.

-----

## **Art. 41**

*Inizio dell'esercizio delle funzioni delegate.*

(art. 28, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il documento d'intesa è sottoposto all'approvazione della giunta comprensoriale e successivamente della Giunta provinciale.
2. Qualora a tali approvazioni non si addivenga entro il termine stabilito dalla legge di delega, la Giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni a predisporre e ad approvare un'apposita deliberazione che, per i comprensori per i quali non si sia raggiunta l'intesa, contenga le necessarie direttive in ordine alle modalità e criteri dell'azione delegata. Tale deliberazione può essere sostituita in qualsiasi momento dal relativo documento d'intesa.
3. Il conferimento della delega diviene operante alla data che la Giunta provinciale determinerà in osservanza del termine massimo stabilito dalla legge di delega. Esso avverrà di norma contemporaneamente per tutti i comprensori, salvo che per particolari ragioni organizzative vengano fissate date diverse, sempre comunque entro il termine precitato.
4. Dei provvedimenti previsti dal presente articolo è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

-----

---

## **CAPO V**

### **Esercizio delle attività delegate**

## **Art. 42**

*Criteri per l'esercizio delle attività delegate.*

(art. 29, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate, il comprensorio si attiene alle indicazioni contenute nella legge di delega, nel documento d'intesa ovvero nella deliberazione assunta dalla Giunta provinciale a termini del secondo comma dell'articolo 41, e comunque agli indirizzi eventualmente emanati dalla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 39.
2. In particolare l'azione del comprensorio deve essere orientata alla realizzazione degli obiettivi della programmazione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione ed ispirata alle necessità di superare, in una prospettiva unitaria, le visioni settoriali e campanilistiche nonché di promuovere, nella gestione dei servizi, la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate e delle loro legittime espressioni aggregative nel rispetto delle autonomie locali.

-----

## **Art. 43**

### *Verifiche nel corso dell'esercizio.*

(art. 30, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Durante l'esercizio delle attività delegate, può in ogni momento procedersi a verifiche, ad iniziativa della Giunta provinciale o del comprensorio.
  2. La verifica ha luogo in sede di commissione paritetica e può riguardare sia la conformità dell'esercizio della delega con le indicazioni contenute nell'articolo precedente, sia il permanere delle condizioni di fatto esistenti al momento del conferimento della delega ai fini di una eventuale modifica delle indicazioni stesse.
- 

---

## **Art. 44**

### *Consuntivo dell'attività delegata.*

(art. 31, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario o, in casi particolari, di periodi operativi di durata diversa, si procede al consuntivo dell'attività delegata.
  2. A tal fine viene indetta da parte della Giunta provinciale un'apposita riunione nella quale i rappresentanti del comprensorio presentano ed illustrano una relazione in particolare riguardante:
    - la situazione organizzativa del comprensorio;
    - le iniziative e gli interventi predisposti;
    - gli effetti diretti o indiretti verificatisi sulla situazione sociale ed economica locale.
  3. La discussione viene documentata in apposito verbale, del quale sarà data notizia alla Giunta provinciale e all'assemblea comprensoriale.
- 

---

## **TITOLO IV**

### **Controlli sugli atti dei comprensori**

## **Art. 45**

### *Controllo di legittimità e di merito.*

(art. 15, L.P. dicembre 1973, n. 62; art. 3, L.P. settembre 1976, n. 34)

1. I controlli sulle deliberazioni dei comprensori sono esercitati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54 del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#).
2. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti:
  - 1) l'elezione degli organi previsti dallo statuto;
  - 2) le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale e la relativa pianta organica;
  - 3) le assunzioni di personale;
  - 4) i regolamenti;
  - 5) il bilancio, le variazioni di bilancio, il conto consuntivo e l'assunzione di mutui;
  - 6) i progetti di massima od esecutivi di lavori per i quali è obbligatorio il parere degli organi consultivi previsti dalla [legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28](#);
  - 7) ogni altro oggetto per il quale il controllo preventivo di legittimità sia espressamente previsto da disposizioni legislative della Provincia.
3. Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 2), 4) e 5).
4. Circa le modalità e i termini del controllo si applicano le norme di cui alla [legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29](#), e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive - a meno che non siano state dichiarate immediatamente esecutive nelle forme di legge - il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione all'albo. Dell'avvenuta pubblicazione e delle relative date deve essere fatta menzione in calce alla deliberazione.
6. Resta fermo quanto è stabilito dal successivo articolo 101 e dai precedenti articoli 22, 25 e 26, in ordine all'approvazione dello statuto, del piano comprensoriale e dei programmi di sviluppo.

-----

---

## **Art. 46**

### *Controllo delle deliberazioni in materia socio-sanitaria.*

(art. 12, [L.P. 25 settembre 1978, n. 40](#))

1. In relazione a quanto previsto al numero 7) del precedente articolo 45, sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei comprensori aventi ad oggetto convenzioni con operatori o con i rispettivi ordini o collegi professionali, ovvero con enti od istituti, per esigenze inerenti all'esercizio delle funzioni affidate ai comprensori medesimi in materia socio-sanitaria.

-----

---

#### **Art. 47**

*Funzioni ispettive, di assistenza e di consulenza.*

(art. 33, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 45 e 46, la Giunta provinciale può in ogni momento disporre ispezioni saltuarie e periodiche, nonché visite di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il corretto esercizio delle attività delegate.

-----

---

#### **Art. 48**

*Poteri sostitutivi.*

(art. 15, L.P. dicembre 1973, n. 62; art. 34, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Qualora il comprensorio non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, e comunque in caso di persistente violazione di legge o dei documenti e provvedimenti previsti dall'art. 41, la Giunta provinciale può sostituirsi al comprensorio stesso per il compimento di singoli atti.

2. La sostituzione avviene previa diffida da parte del Presidente della Giunta provinciale ad adempiere entro un congruo termine ed altresì previa verifica in sede di commissione paritetica a sensi dell'articolo 43. In caso di urgenza, la Giunta provinciale provvede direttamente.

3. È fatta salva l'applicazione ai comprensori dell'articolo 52 della [legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29](#).

4. I controlli sostitutivi sugli organi sono esercitati dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui all'articolo 54, n. 5, del [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#).

-----

---

#### **Art. 49**

*Revoca della delega.*

(art. 35, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel caso in cui la situazione di cui al primo comma dell'articolo 48 si protragga in modo tale da rappresentare un concreto e grave pregiudizio per il corretto svolgimento delle funzioni delegate, si procede con legge provinciale alla revoca della delega.

-----

---

**TITOLO V**

**Partecipazione**

**Art. 50**

*Soggetti della partecipazione.*

(art. 36, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Allo scopo di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali ai fini ed agli obiettivi corrispondenti non solo alle funzioni proprie del comprensorio, ma anche alle funzioni delegate, gli enti e i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili) purché operanti concretamente nel comprensorio, possono inviare al presidente del comprensorio comunicazioni dell'intendimento di partecipare alla realizzazione degli scopi sopraindicati.

2. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo raccomandata. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto e l'indicazione da parte del legale rappresentante della persona designata per i rapporti con il comprensorio.

3. La giunta comprensoriale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e ne dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo della giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'assemblea comprensoriale, entro trenta giorni. La decisione dell'assemblea costituisce atto definitivo.

-----

---

**Art. 51**

*Partecipazione consultiva.*

(art. 37, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente articolo hanno diritto:

- a) alle consultazioni previste dallo statuto del comprensorio in tema di pianificazione urbanistica e dello sviluppo economico-sociale;
- b) all'invio di memorie e proposte alla giunta e all'assemblea del comprensorio su temi comunque interessanti il comprensorio;
- c) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dal comprensorio.

2. Per la conservazione dei diritti di cui al comma precedente la comunicazione deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell'assemblea comprensoriale.

-----

---

## **Art. 52**

### *Partecipazione dei comuni.*

(art. 38, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il comune, quale sede primaria di democrazia diretta, è soggetto fondamentale di partecipazione che esercita attraverso:

- 1) l'esercizio dei diritti previsti dalle lettere a) e b) del precedente articolo;
- 2) l'esame dei progetti del piano urbanistico comprensoriale e del programma di sviluppo comprensoriale;
- 3) l'esame preventivo del bilancio di previsione del comprensorio.

2. I consigli comunali assumono la loro determinazione mediante ordini del giorno che devono essere adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

3. I diritti di cui al primo comma dell'articolo precedente spettano anche a ciascun consigliere comunale.

-----

---

## **Art. 53**

### *Partecipazione attiva.*

(art. 39, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Qualora nell'esercizio delle attività delegate, ed in particolare di quelle concernenti servizi pubblici di carattere sociale, si ricorra ad aziende speciali comunque denominate, o ad unità di gestione, il comprensorio avrà cura che nei relativi organi deliberanti si abbia la presenza delle espressioni più rappresentative degli utenti dei servizi stessi.

2. Nei consigli di amministrazione delle eventuali aziende speciali ed enti di gestione è assicurata la presenza delle minoranze assembleari.

3. Per i medesimi fini di cui al primo comma il comprensorio può ricorrere anche a strutture di tipo cooperativo.

-----

---

## **TITOLO VI**

### **Finanza, bilancio e contabilità dei comprensori**

#### **CAPO I**

#### **La finanza dei comprensori**

#### **Art. 54**

*Risorse finanziarie dei comprensori.*

(art. 40, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Le risorse finanziarie assegnate ai comprensori per l'esercizio delle loro funzioni consistono in entrate proprie e in entrate derivate.

2. Le entrate sono costituite:

- dai cespiti patrimoniali;

- dai proventi di pubblici servizi che possono derivare dall'esercizio di funzioni amministrative delegate o attribuite con legge della Provincia.

3. Le entrate derivate sono costituite:

- dai finanziamenti disposti a sensi del precedente articolo 30;

- dalle assegnazioni e dai finanziamenti a carico del bilancio provinciale nei modi indicati dagli articoli seguenti;

- dalle partecipazioni e dai concorsi finanziari dei comuni facenti parte del comprensorio, nei modi indicati dalle leggi provinciali di finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori ed in relazione all'attribuzione ai medesimi dell'esercizio di funzioni comunali a termini del secondo comma dell'articolo 32;

- da ogni altro finanziamento connesso all'esercizio di funzioni comunque attribuite al comprensorio.

-----

---

## **Art. 55**

### *Finanziamento degli oneri di gestione.*

(art. 41, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La legge provinciale disciplina l'assegnazione, la ripartizione e l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire ai comprensori l'esercizio delle loro funzioni secondo i seguenti indirizzi.
  2. Viene istituito a carico del bilancio provinciale un apposito fondo per il finanziamento delle spese generali di organizzazione e di personale, relative all'esercizio sia delle funzioni proprie dei comprensori che delle attività loro comunque attribuite.
  3. In tale fondo non potranno comunque essere comprese specifiche spese di organizzazione e di personale riguardanti funzioni esercitate in attuazione di leggi provinciali che delegano o attribuiscono ai comprensori l'erogazione di servizi in materie per le quali dette spese costituiscono la modalità precipua di esercizio della funzione medesima.
  4. L'ammontare del fondo di cui al secondo comma del presente articolo è determinato con legge di bilancio, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, sulla base di parametri numerici. Per l'individuazione di detti parametri sono indicati elementi che garantiscano il conseguimento di standard di svolgimento delle funzioni uniformi per tutti i comprensori.
- 
- 

## **Art. 56**

### *Norme transitorie per il finanziamento degli oneri di gestione.*

(art. 42, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. In attesa delle disposizioni che saranno emanate con leggi provinciali di conferimento delle singole deleghe, nonché di un completo ordinamento degli uffici comprensoriali e comunque fino all'entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo precedente, l'assegnazione avverrà sulla base delle disposizioni contenute nei successivi articoli 57, 58 e 59.
- 
- 

## **Art. 57**

### *Fondo per il finanziamento delle spese correnti.*

(art. 2, [L.P. 31 gennaio 1977, n. 7](#); art. 98, [L.P. 10 aprile 1980, n. 8](#))

1. Per consentire ai comprensori di fare fronte alle spese correnti è istituito un apposito fondo nel bilancio di previsione della Provincia <sup>(5)</sup>.

-----

(5) Articolo già modificato dall'art. 10, comma 1 della [L.P. 11 settembre 1998, n. 10](#) e poi sostituito dall'art. 35, comma 1 della [L.P. 22 marzo 2001, n. 3](#). Si veda inoltre la Tabella B allegata alla stessa L.P. per la copertura degli oneri.

---

## Art. 58

### *Riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti.*

(art. 3, [L.P. 31 gennaio 1977, n. 7](#); art. 99, [L.P. 10 aprile 1980, n. 8](#); art. 42, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#); art. 28, [L.P. 1 settembre 1981, n. 19](#))

1. Al fine di conseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa, e comunque l'invarianza delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 per le spese correnti, la Giunta provinciale in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 2 stabilisce, con propria deliberazione, i vincoli sulla dotazione di risorse finanziarie e strumentali, sui livelli di offerta dei servizi e sugli interventi sul patrimonio dei comprensori.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua altresì gli indirizzi volti al conseguimento di risparmi di spesa, anche attraverso forme di esternalizzazione dei servizi o di collaborazione con altri enti locali.

3. Il riparto del fondo di cui all'articolo 2 è effettuato per ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 26 della [legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36](#), formulata sulla base di un indicatore di fabbisogno di spesa standard determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) dimensione, composizione e dinamica della popolazione;
- b) estensione territoriale e grado di dispersione della popolazione sul territorio;
- c) dimensioni e caratteristiche delle attività economiche sul territorio.

3-bis. Per ciascun anno una quota del fondo di cui all'art. 2, in misura non superiore al 10 per cento, può essere utilizzata a favore dei comprensori secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, al fine di:

- a) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
- b) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comprensoriali ai sensi degli articoli 2 e 4 della [legge 27 dicembre 1985, n. 816](#) (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
- c) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della [L.R. 5 marzo 1993, n. 4](#) (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali e dei segretari comunali), come modificato dall'art. 19, comma 21, della [L.R. 23 ottobre 1998, n. 10](#);

d) concorrere agli oneri derivanti dalla locazione di immobili sede da uffici dei comprensori [\(6\)](#).

3-ter. La Giunta provinciale in sede di riparto del fondo può disporre l'impegno dell'intero ammontare delle somme stanziare nel bilancio provinciale [\(7\)](#).

4. La Giunta provinciale fissa altresì i livelli minimi dei servizi e le modalità della partecipazione finanziaria dei comuni ricadenti nel territorio comprensoriale, nonché le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti provinciali previsti dal medesimo fondo di cui all'articolo 2.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 il fondo di cui all'articolo 2 è integrato da una somma corrispondente allo stanziamento previsto per l'esercizio 1998 sul "Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori".

6. Relativamente ai trasferimenti disciplinati dal presente articolo per il finanziamento delle spese correnti, dal 1 gennaio 1999 cessano di applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 46 della [legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10](#) [\(8\)](#).

-----  
[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. 56, comma 1 della [L.P. 20 marzo 2000, n. 3](#). Si veda anche il comma 2 del medesimo articolo.

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'art. 35 della [L.P. 22 marzo 2001, n. 3](#). Si veda inoltre la Tabella B allegata alla stessa L.P. per la copertura degli oneri.

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 2 della [L.P. 11 settembre 1998, n. 10](#). Si veda anche il comma 5 del medesimo articolo.

---

## Art. 59

### *Assegnazione finanziamenti per le spese correnti.*

(art. 4, [L.P. 31 gennaio 1977, n. 7](#))

1. Sulla base del riparto di cui al precedente articolo 58, la Giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio le relative somme.

La loro erogazione è disposta mediante versamento alla Tesoreria di ciascun Comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno bimestrale di cassa di ciascuno di essi. A tal fine, i Comprensori invieranno periodicamente all'Assessorato competente i dati relativi al detto fabbisogno suddiviso per capitoli di spesa.

---

## Art. 60

### *Finanziamenti delle funzioni delegate.*

(art. 43, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La legge provinciale di cui all'articolo 38 indica i criteri di finanziamento delle funzioni delegate, nell'ambito di ciascuna materia, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione provinciale.
2. A tal fine la Giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori, predispone un programma per ogni materia, dal quale risultino gli obiettivi, le modalità per il loro raggiungimento nonché le relative implicazioni finanziarie.
3. All'autorizzazione di spesa a carico del bilancio provinciale si provvedono con la stessa legge provinciale di conferimento della delega purché non riguardi materie per le quali i relativi oneri possano essere ricompresi nel fondo di cui all'articolo 55.
4. Nel documento d'intesa di cui all'articolo 40, sono stabilite le concrete modalità di impiego delle risorse all'interno di ciascun comprensorio.

-----

---

## Art. 61

### *Ripartizione dei finanziamenti delle funzioni delegate.*

(art. 44, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La ripartizione tra i comprensori dei fondi di cui al precedente articolo è disposta con riguardo ai fabbisogni finanziari indicati nei programmi provinciali per i singoli programmi comprensoriali.
2. A tal fine la legge provinciale di cui all'articolo 38 detta le procedure per la formulazione di detti programmi tenendo conto, ove occorra, anche delle disposizioni di cui ai commi successivi.
3. Qualora non sia possibile formulare una programmazione provinciale in cui siano contestualmente contenuti i programmi, la Giunta provinciale è autorizzata a predisporre una proposta di programma provinciale contenente l'indicazione della ripartizione a ciascun comprensorio dell'ammontare delle risorse disponibili. La ripartizione è disposta mediante l'individuazione di elementi specifici per le singole materie tali da consentire la formulazione di parametri numerici per il calcolo delle quote di finanziamento per ogni comprensorio.
4. Con riferimento a tali quote, i comprensori formulano un piano di utilizzo contenente anche gli elementi quantitativi per il raggiungimento degli obiettivi espressi dal programma provinciale.
5. I comprensori devono trasmettere alla Giunta provinciale entro termini prefissati i loro piani di utilizzo. La stessa provvederà alla formulazione del programma definitivo armonizzando i singoli piani con l'apporto di quelle variazioni anche finanziarie, che si rendessero necessarie per un equilibrato esercizio delle funzioni delegate attraverso livelli uniformi di intervento o di prestazioni di servizi.

-----

---

## **Art. 62**

*Assegnazione dei finanziamenti delle funzioni delegate.*

(art. 45, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La Giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio somme di entità pari a quelle riportate a termini dal precedente articolo. Tali assegnazioni costituiscono trasferimenti a carico della Provincia e sono iscritte nei bilanci dei singoli comprensori in appositi capitoli di entrata e di uscita per essere utilizzati con vincolo di destinazione.

-----

---

## **Art. 63**

*Erogazione dei finanziamenti ai comprensori.*

(art. 46, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

[1. L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per le spese di funzionamento, di intervento e di espletamento della gestione di servizi è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comprensoriale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa per periodi determinati con legge provinciale.

2. A tal fine i comprensori invieranno, a richiesta della Provincia, i dati relativi ai suddetti fabbisogni di cassa distinti per capitoli o per tipi di spesa secondo le precisazioni contenute nelle leggi provinciali.

3. L'erogazione ai comprensori delle somme assegnate per l'acquisto di beni e di servizi o per la realizzazione di opere è disposta con le procedure di cui ai precedenti commi salvo quanto previsto dal comma successivo.

4. Le anticipazioni periodiche successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

5. Le somme erogate, se eventualmente non utilizzati dai comprensori, sono restituite alla Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.] <sup>(9)</sup>.

-----

<sup>(9)</sup> Art. 46 della [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#) abrogato dall'art. 35 della [L.P. 22 marzo 2001, n. 3](#).

---

## **Art. 64**

*Utilizzo dei finanziamenti disposti dalla [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).*

(art. 47, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

[1. Le somme spettanti ai comprensori ai sensi del precedente articolo 30 rappresentano risorse per il finanziamento dei piani di sviluppo comprensoriali in relazione all'esercizio delle loro funzioni, anche in eccedenza all'ammontare delle quote assegnate a termini dell'articolo 62.

2. All'assegnazione delle somme di cui al precedente comma, la Giunta provinciale provvede in correlazione all'approvazione del piano di sviluppo comprensoriale in relazione alle entità di spesa disposte nei bilanci comprensoriali di previsione per la realizzazione, nell'anno, anche attraverso i progetti del piano stesso.

3. Per l'erogazione di dette somme, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63, secondo fabbisogni bimestrali di cassa distinti per capitoli di spesa.] [\(10\)](#)

-----  
[\(10\)](#) Articolo abrogato dall'art. 64 della [L.P. 8 luglio 1996, n. 4](#).

---

## **Art. 65**

*Rapporti con la tesoreria comprensoriale.*

(art. 48, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I comprensori possono far ricorso ad anticipazioni di cassa entro il limite massimo di 4/12 delle entrate correnti iscritte nei rispettivi bilanci.

2. I tesoriери comprensoriali sono tenuti a far pervenire alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno copia del conto di tesoreria del comprensorio.

3. I comprensori sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta della Provincia inerente al bilancio ed alla gestione di competenza della finanza degli enti locali con quella dello Stato.

---

## **CAPO II**

### **Il bilancio e la contabilità dei comprensori**

## **Art. 66**

*Bilancio pluriennale.*

(art. 49, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il comprensorio approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale da redigere in armonia con le previsioni del proprio programma di

sviluppo.

2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto previsto per il bilancio della Provincia. Esso è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.

-----

---

### **Art. 67**

#### *Efficacia del bilancio pluriennale.*

(art. 50, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che il comprensorio prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base alla legislazione in vigore.
2. Esso costituisce, in particolare, sede per la previsione della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.
3. Ogni provvedimento di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio stesso.
4. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.

-----

---

### **Art. 68**

#### *Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.*

(art. 51, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti di cui al precedente articolo 30, alle assegnazioni per il finanziamento degli oneri di gestione nonché alle assegnazioni per il finanziamento di spese relative a funzioni attribuite, sono indicate, per l'anno di inizio del bilancio, in base all'ammontare delle quote derivanti dal riparto dei fondi disposto dalla Provincia e, per gli esercizi successivi, in base all'ammontare presunto delle quote stesse calcolate con riferimento agli stanziamenti ed alle indicazioni recati dal bilancio pluriennale della Provincia, e di ogni altro elemento contenuto nelle leggi di attribuzione di funzioni e relativo alla determinazione delle quote medesime.
2. Le entrate derivanti da quote di partecipazione, da concorsi finanziari, da proventi di servizi o attività del comprensorio ed altre sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti nei provvedimenti e nelle leggi in vigore.

3. Sono altresì indicate le entrate che, a qualsiasi titolo, la Provincia assegna al comprensorio e allo stesso riferisca per lo svolgimento dei servizi.

-----

---

### **Art. 69**

#### *Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.*

(art. 52, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione dei provvedimenti e delle leggi in vigore, nonché quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi, e per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in vigore.
  2. Sono altresì indicate le spese derivanti dai nuovi previsti provvedimenti del comprensorio nell'ammontare presunto secondo il programma, i progetti e gli indirizzi elaborati.
  3. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nel medesimo periodo.
- 
- 

### **Art. 70**

#### *Struttura del bilancio pluriennale.*

(art. 53, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il bilancio pluriennale è composto:
  - a) dallo stato di previsione delle entrate;
  - b) dallo stato di previsione delle spese;
  - c) dal quadro riassuntivo.
2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione a norma dell'articolo 81. Esse sono di norma distinte in capitoli, ma possono essere raggruppate per categoria e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per la loro previsione.
3. Le spese sono ripartite in settori funzionali disposti in relazione ad aggregazioni organiche di materie e, nell'ambito di questi, per progetti o quote di essi e per aree

di attività o di intervento. Nell'ambito di tale ripartizione sono distintamente indicate le spese destinate ai finanziamenti per interventi già previsti dalla normativa in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi con la precisazione delle somme per attività ed interventi condizionati a specifiche assegnazioni della Provincia o dei comuni.

4. Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale.

5. Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato.

6. Il quadro riassuntivo riporta le entrate ripartite per titolo e le spese per progetti e per aree di attività o di intervento e per settori funzionali ed un riepilogo di questi ultimi.

-----

---

## Art. 71

### *Progetti ed aree di attività e di intervento.*

(art. 54, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio pluriennale sono ripartite per progetti le spese relative ad attività ed interventi da realizzarsi dal comprensorio, diretti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, in attuazione del programma di sviluppo comprensoriale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

2. Costituiscono elementi essenziali per ogni progetto:

1) l'obiettivo e l'eventuale ulteriore distinzione in sottobiettivi ed elementi di programma, con la specificazione anche degli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a consentire la verifica del grado di realizzazione dello stesso;

2) il tempo necessario per la sua attuazione;

3) l'ammontare complessivo delle spese previste a carico del bilancio del comprensorio, di quello della Provincia e di altri enti, nonché l'individuazione delle risorse materiali ed organizzative destinate all'attuazione del progetto;

4) gli uffici incaricati della relativa attuazione;

5) l'indicazione degli effetti diretti o indiretti sull'economia locale e l'individuazione delle relative entità di misurazione.

3. Nel caso di progetti già in corso di realizzazione, oltre al loro stato di attuazione, dovrà essere indicato in particolare:

a) lo stato di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;

b) gli stanziamenti disposti nei bilanci del comprensorio, le somme impegnate e quelle pagate fino alla data di predisposizione del bilancio pluriennale;

c) le eventuali variazioni apportate rispetto all'originaria loro composizione.

4. Le spese sono ripartite per progetti qualora la giunta comprensoriale abbia approvato o approvi, contemporaneamente al bilancio pluriennale, i progetti osservando i criteri e le modalità indicate ai commi precedenti.

5. Le altre spese sono ripartite nel bilancio pluriennale per aree di attività o di intervento.

-----

---

## **Art. 72**

### *Spese pluriennali.*

(art. 55, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per il loro ammontare complessivo, secondo le indicazioni del programma di sviluppo o dei progetti.

2. Per i progetti, le attività e gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, per il periodo di validità del programma di sviluppo e salvo specifici divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata, osservando le disposizioni di cui all'articolo 88.

-----

---

## **Art. 73**

### *Esercizio finanziario.*

(art. 56, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia al primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno <sup>(11)</sup>.

-----

<sup>(11)</sup> Articolo modificato dall'art. 4 della [L.P. 28 gennaio 1991, n. 2](#).

---

## **Art. 74**

*Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.*

(art. 57, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il bilancio annuale di previsione, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dalla giunta comprensoriale ed è presentato all'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce per essere dalla stessa approvato entro il 31 dicembre successivo.

-----

---

**Art. 75**

*Bilancio di previsione.*

(art. 58, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

2. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa di bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

3. Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 2) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 3) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Formano oggetto di approvazione da parte dell'assemblea comprensoriale soltanto gli stanziamenti di cui ai numeri 2) e 3).

5. Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

-----

---

**Art. 76**

*Stanziamenti di competenza.*

(art. 59, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti ed ai progetti del comprensorio, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico dello stesso.
2. Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota di spesa da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al comma precedente, nei limiti della somma totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei bilanci precedenti sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.
3. Nel bilancio devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposita nota per ciascun capitolo di spesa.

---

**Art. 77**

*Stanziamenti di cassa.*

(art. 60, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti al bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa del comprensorio.

---

**Art. 78**

*Equilibrio del bilancio di competenza.*

(art. 61, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dall'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentando dell'eventuale avanzo di consuntivo.

---

**Art. 79**

*Equilibrio del bilancio di cassa.*

(art. 62, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

-----

---

## **Art. 80**

*Universalità ed integrità del bilancio.*

(art. 63, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.
  2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate correlative.
  3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio del comprensorio.
- 
- 

## **Art. 81**

*Classificazioni delle entrate.*

(art. 64, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio del comprensorio le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

- PARTE I: Entrate per l'attività del comprensorio;
- PARTE II: Entrate per contabilità speciali.

2. Nella parte I le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

- TITOLO I: Entrate derivanti dai finanziamenti e dalle assegnazioni della Provincia e dai concorsi finanziari dei comuni in relazione all'esercizio di funzioni attribuite al comprensorio;
- TITOLO II: Entrate derivanti da partecipazioni, proventi, concorsi, rimborsi e recuperi, contributi e cespiti patrimoniali;

- TITOLO III: Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali o da rimborso di crediti;

- TITOLO IV: Entrate derivanti da operazioni creditizie.

3. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro natura.

4. Nella parte II le entrate sono ripartite nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE I: Partite di giro;

- SEZIONE II: Stabilimenti speciali.

5. Nell'ambito di ciascuna categoria e di ciascuna sezione, le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

6. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

7. La numerazione delle categorie e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.

8. È in ogni caso fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposte dalla normativa provinciale.

9. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riassunto generale delle parti.

-----

---

## **Art. 82**

### *Classificazione delle spese.*

(art. 65, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel bilancio del comprensorio le spese sono distinte nelle seguenti parti.

- PARTE I: Spese per l'attività del comprensorio;

- PARTE II: Spese per contabilità speciali.

2. Nella parte I le spese sono ripartite in settori funzionali in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate di materie. Tali settori sono definiti in armonia con la classificazione delle spese della Provincia, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori.

3. Per ogni settore funzionale le spese sono ripartite, con riferimento ai rispettivi programmi, in rubriche per aree di attività o di intervento e per progetti secondo la distinzione di cui agli articoli 70 e 71 ed in corrispondenza alle previsioni del bilancio pluriennale.

4. Nell'ambito di ciascuna area di attività o di intervento e di ciascun progetto, le spese sono ripartite in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese e può essere suddiviso in articoli qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa.
5. Il capitolo comprende un oggetto di spesa o più oggetti collegati nell'ambito di un'area di attività o di intervento o di un progetto.
6. In uno stesso capitolo non possono essere incluse spese correnti e spese in conto capitale. A tal fine, per ogni capitolo è indicato in bilancio il riferimento alla classificazione economica di primo grado per titoli.
7. La numerazione dei settori, dei programmi, delle rubriche e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.
8. Nella parte II le spese sono ripartite in due sezioni: partite di giro e stabilimenti speciali e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo il loro oggetto. Le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi ed i relativi rimborsi nonché le somme destinate al fondo scorta dell'economato.
9. Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche per ogni programma, nonché dei programmi per ogni settore funzionale della parte I, un riepilogo dei settori e delle sezioni per le due parti ed un riepilogo delle parti medesime.
10. Ai fini del coordinamento dei dati del bilancio comprensoriale con quelli della contabilità economica nazionale, le spese sono riclassificate in titoli, secondo si tratti di spese correnti, di spese in conto capitale, e di spese per contabilità speciali, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie secondo l'analisi economica, in corrispondenza delle similari classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio secondo le corrispondenti indicazioni contenute nel bilancio della Provincia.
11. In apposito allegato, la predetta riclassificazione è riportata in riassunto, per sezioni, per categorie e per titoli.

-----

---

### **Art. 83**

#### *Assestamento del bilancio.*

(art. 66, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Entro il mese di giugno di ogni anno la giunta presenta all'assemblea un apposito provvedimento per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento degli elementi di cui al secondo comma, punto 1), ed al terzo comma dell'art. 75, nonché ad ogni variazione che risulti necessaria entro i limiti di equilibrio del bilancio di previsione.

-----

---

### **Art. 84**

*Prelievi e storni.*

(art. 67, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I prelievi dai fondi di riserva e dal fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale sono disposti dalla giunta comprensoriale con deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimità.
2. Le deliberazioni della giunta relative a storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo, non sono soggette a controllo preventivo.
3. È comunque vietato lo storno di fondi tra i residui nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

-----

---

**Art. 85**

*Fondi provinciali assegnati al comprensorio.*

(art. 68, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I fondi assegnati dalla Provincia affluiscono al bilancio comprensoriale con vincolo di destinazione al finanziamento dei programmi, delle funzioni attribuite, nonché dell'organizzazione, secondo le disposizioni delle leggi provinciali.

-----

---

**Art. 86**

*Esercizio provvisorio.*

(art. 69, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con provvedimento dell'assemblea, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'assemblea. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea ovvero sia stato da questa respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni.
3. La gestione del bilancio, è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.
4. Tali limitazioni sono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quello di pagamento.

---

## **Art. 87**

### *Gestione provvisoria del bilancio.*

(art. 70, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio sia stato approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad uno o più dodicesimi, della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

---

## **Art. 88**

### *Impegni di spesa.*

(art. 71, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dal comprensorio in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

2. Le delibere e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio comprensoriale sono adottati dagli organi competenti in base allo statuto ed alle leggi, nei limiti dell'ammontare degli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.

3. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

4. Per le spese in conto capitale la cui effettuazione si protragga per più esercizi finanziari, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti di validità temporale del bilancio pluriennale.

5. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

6. Per le spese relative a contributi pluriennali, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

7. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, si provvede di ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto anche dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a far fronte del medesimo.

8. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra la gestione dei residui, l'ufficio competente provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo.

-----

---

## Art. 89

### *Modalità di estinzione dei titoli di spesa.*

(art. 72, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il tesoriere del comprensorio, in conformità alle disposizioni contenute negli atti di affidamento del servizio di tesoreria, estingue i titoli di spesa nei limiti degli stanziamenti di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, salvo quanto indicato dai commi successivi.
2. Il comprensorio può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:
  - a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
  - b) commutazione in assegno circolare con trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
3. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente [\(12\)](#).
4. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.
5. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
6. Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

-----

[\(12\)](#) Comma modificato dall'art. 4 della [L.P. 28 gennaio 1991, n. 2](#).

---

## **Art. 90**

### *Residui passivi.*

(art. 73, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 88 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.
3. I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.
4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 88, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Devono, in ogni caso, con riguardo anche agli impegni, essere accertate le somme eventualmente da restituire alla Provincia, in attuazione dell'articolo 63 in quanto non utilizzate.
6. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamata dai creditori.
7. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale possono iscriversi appositi capitoli ove quelli di provenienza siano stati eliminati. Alla integrazione degli stanziamenti dei predetti capitoli si provvede mediante prelievo dagli appositi fondi. Ferma restando la competenza della giunta comprensoriale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

-----

---

## **Art. 91**

### *Determinazione e ricognizione dei residui passivi.*

(art. 74, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La giunta comprensoriale determina, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno e, nel caso in cui il pagamento è contestuale all'impegno o trattasi comunque di spese

relative ad obbligazioni scadute entro il termine dell'esercizio, il riferimento ai provvedimenti indicati al primo comma dell'articolo 88.

2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.
3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.
4. I residui sono tenuti distinti per l'esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello di competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

-----

---

## **Art. 92**

### *Rendiconto generale.*

(art. 75, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. I risultati della gestione sono dimostrati dal rendiconto generale annuale del comprensorio.
2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
3. Il rendiconto generale è presentato dalla giunta all'assemblea comprensoriale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, per essere dalla stessa deliberato entro il 30 giugno successivo, previo esame di un collegio di revisori.
4. La giunta accompagna il rendiconto generale con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma di sviluppo comprensoriale e dei singoli progetti di attuazione per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.
5. Il rendiconto generale e la relazione sono trasmessi alla giunta provinciale anche ai fini di cui all'articolo 78, terzo comma, della [legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#).

-----

---

## **Art. 93**

### *Rinvio.*

(art. 76, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Per quanto non previsto dal presente capo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla [legge provinciale 14 settembre 1979, n.](#)

## TITOLO VII

### Personale per l'esercizio delle attività delegate

#### Art. 94

##### *Fabbisogno di personale.*

(art. 77, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Nel documento d'intesa di cui all'articolo 40 deve essere indicato espressamente il fabbisogno di personale occorrente per l'esercizio dell'attività oggetto di delega, indicandone le qualifiche.
2. Alle esigenze di cui al precedente comma si provvede, in via preferenziale, mediante trasferimento ai comprensori di personale della Provincia.
3. Per fronteggiare particolari ed urgenti necessità, anche ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, i comprensori possono avvalersi di personale messo a disposizione dalla Provincia.
4. All'eventuale comando ai comprensori di personale della Provincia ai sensi dell'articolo 70 della [legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8](#), potrà farsi luogo, in via eccezionale, non prima di un triennio dalla data di entrata in vigore della [legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10](#), fermi restando i comandi disposti anteriormente alla data medesima e la possibilità della loro eventuale proroga.

-----

---

#### Art. 95

##### *Norme per il trasferimento di personale della Provincia.*

(art. 78, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Con legge provinciale saranno dettate norme per la disciplina del trasferimento ai comprensori di personale della Provincia.
2. Nella legge di cui al precedente comma, a favore del personale del quale sia disposto il trasferimento saranno tra l'altro previsti particolari incentivi economici. Potranno prevedersi altresì agevolazioni o riserve per l'acquisizione di abitazioni in proprietà o in semplice locazione nell'ambito dei programmi pubblici di edilizia abitativa.

3. Al personale trasferito sarà inoltre garantita la conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita.

-----

---

## **Art. 96**

### *Messa a disposizione di personale della Provincia.*

(art. 79, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. All'individuazione del personale da mettere a disposizione dei comprensori a sensi del terzo comma dell'articolo 94, provvede la Giunta provinciale sulla base di graduatorie proposta da una commissione, nominata dalla giunta medesima composta: di due membri in rappresentanza della giunta provinciale, di due membri in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

2. Le designazioni di cui al precedente comma devono essere comunicate alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Qualora entro detto termine le designazioni non vengano comunicate nel numero previsto, la Giunta procede egualmente alla nomina della commissione in base alle sole designazioni pervenute, purché in numero non inferiore ad 1/3, salvo successiva integrazione.

3. Nell'individuazione del personale da mettere a disposizione ai fini di direzione e di coordinamento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni delegate, dovrà tenersi conto della qualificazione professionale acquisita dal personale stesso con specifico riguardo alla materia cui le funzioni delegate si riferiscono.

4. Nella formazione delle graduatorie, la commissione dovrà tener conto dell'anzianità di servizio, delle esigenze familiari e della distanza della nuova sede dal luogo di residenza, nonché degli altri criteri che saranno stabiliti con regolamento sentite le commissioni paritetiche di cui all'articolo 36, in riunione congiunta, e le organizzazioni sindacali di cui al primo comma.

5. Ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alla [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#) e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della [legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26](#) e successive modificazioni.

6. L'onere derivante dalla messa a disposizione di personale di cui al presente articolo, nonché quello relativo al trattamento per missioni effettuate per conto dei comprensori, quello relativo al rimborso delle spese di viaggio, come pure eventuali compensi dovuti per lavoro straordinario, sono a carico della Provincia.

-----

---

## **Art. 97**

### *Durata della messa a disposizione. Agevolazioni per il personale.*

(art. 80, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Il periodo di messa a disposizione non potrà essere superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabili, in casi eccezionali, di altri dodici mesi.
2. Al personale che, in dipendenza della messa a disposizione a sensi del precedente articolo, debba effettuare, per raggiungere la nuova sede di servizio, maggiori spostamenti su distanze superiori a dieci chilometri dal luogo di residenza, viene corrisposto a carico della Provincia un compenso forfettario giornaliero di importo pari alla misura massima dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale per il personale inviato in missione e autorizzato all'uso dell'automezzo proprio.
3. Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestate nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitivo trasferimento del personale all'ente presso cui è disposta la messa a disposizione.
4. Ulteriori criteri e modalità di corresponsione del compenso potranno essere specificati con il regolamento di cui all'articolo precedente.
5. Al personale messo a disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 5.

-----

---

## **Art. 98**

*Formazione ed aggiornamento del personale.*

(art. 81, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. In attesa di una normativa organica che disciplini una idonea organizzazione delle modalità di formazione ed aggiornamento del personale degli enti pubblici, la giunta provinciale, anche in collaborazione con i comprensori, è autorizzata a dar corso a programmi di formazione ed addestramento del personale destinato ad operare nei comprensori e di quello che, rimanendo alle dipendenze della Provincia, deve svolgere le funzioni conseguenti a quanto disposto dal presente testo unico.

-----

---

## **TITOLO VIII**

### **Estinzione dei comprensori**

## **Art. 99**

*Causa di estinzione dei comprensori.*

(art. 18, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. Gli enti comprensoriali disciplinati dal presente testo unico si estinguono solo qualora, attraverso una modifica del piano urbanistico provinciale, venga stabilita una diversa suddivisione del territorio provinciale in comprensori, tale da comportare la soppressione di uno di essi.
2. Non comportano soppressione dei comprensori quelle variazioni al piano urbanistico provinciale che implicino soltanto l'inclusione del loro territorio di uno o più comuni diversi da quelli elencati per ciascuno dell'articolo 3 delle norme di attuazione del piano, ovvero l'esclusione di taluno di quelli che già ne fanno parte.
3. In tutti questi casi la partecipazione all'ente comprensoriale si estende o, rispettivamente, si restringe ai soli comuni il cui territorio risulti compreso, per effetto della variazione, nei nuovi confini del comprensorio.

-----

---

## TITOLO IX

### Disposizioni finali

#### Art. 100

*Abrogazione. Adeguamento degli statuti.*

(art. 82, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#); art. 13, [L.P. 18 agosto 1980, n. 25](#))

1. Sono abrogate tutte le disposizioni, contenute in precedenti leggi provinciali, incompatibili con le disposizioni di cui alla [legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10](#), le quali altresì prevalgono, dalla data di entrata in vigore, su eventuali disposizioni difformi contenute negli statuti dei comprensori.
2. L'osservanza della disposizione di cui al primo comma del precedente articolo 9 sarà tuttavia differita fino al rinnovo della composizione dell'assemblea del comprensorio.
3. I comprensori provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della [legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10](#) ad apportare agli statuti le modificazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge medesima.
4. I comprensori provvedono altresì ad adeguare i propri statuti alle previsioni della [legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25](#).

-----

---

#### Art. 101

*Procedure per l'adeguamento degli statuti.*

(art. 4, [L.P. 7 dicembre 1973, n. 62](#))

1. La deliberazione di modifica degli statuti dei comprensori dovrà essere presa a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. Essa viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni comune appartenente al comprensorio. Non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni medesimi, nonché i gruppi e gli enti che operano nel comprensorio possono far pervenire al presidente del comprensorio le proprie osservazioni o proposte.

2. L'assemblea si pronuncia definitivamente in merito a maggioranza assoluta dei propri componenti. Lo statuto viene quindi trasmesso al presidente della Giunta provinciale, che lo approva con suo decreto, su conforme deliberazione della giunta. Il decreto, con allegato lo statuto, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora le nuove norme dello statuto prevedano, per l'assemblea del comprensorio, una composizione diversa da quella in atto, l'assemblea in carica è dichiarata sciolta dal presidente della Giunta provinciale, con lo stesso decreto che approva lo statuto.

4. Il presidente dell'assemblea è nominato commissario straordinario dell'ente, in attesa della costituzione dei nuovi organi elettivi.

5. Nello statuto devono essere contenute comunque le altre norme necessarie per assicurare il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

6. Per le successive modifiche dello statuto si osservano le norme di cui al presente articolo.

-----

---

## **Art. 102**

*Adeguamento normativa delle deleghe già disposte.*

(art. 83, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 104, le disposizioni di cui ai capi I, II, III e V del titolo III del presente testo unico si applicano, in quanto compatibili, anche alle deleghe di funzioni amministrative già disposte con precedenti leggi provinciali.

-----

---

## **Art. 103**

*Norme applicabili ai comprensori.*

(art. 84, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente testo unico, dal rispettivo statuto e dalla [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#) e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano al comprensorio, in quanto compatibili, le norme in vigore per i comuni.

---

**Art. 104**

*Esercizio delle funzioni per la tutela della salute.*

(art. 85, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. Le funzioni concernenti la tutela della salute sono esercitate nel rispetto delle disposizioni sull'ordinamento e l'attività delle unità sanitarie locali.

---

**Art. 105**

*Partecipazione alla conferenza dei presidenti ed alle commissioni paritetiche.*

(art. 86, [L.P. 20 luglio 1981, n. 10](#))

1. La partecipazione agli organi previsti dagli articoli 33 e 36 costituisce esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio di ciascun componente. I singoli enti si assumono pertanto gli oneri conseguenti all'esercizio di dette funzioni secondo la normativa in vigore presso gli stessi.

---

Tabella

**Tabella prevista dall'art. 30 lettera C)**

Grado di disoccupazione [1]		Tasso di emigrazione [2]	
Misura del requisito	Puntegg.	Misura del requisito	Puntegg.
Inferiore alla media	1	Infer. a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 1,5 volte la media	2	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 1,5 a 2 volte la media	3	Oltre 1,5 volte la media	2
Oltre 2 volte la media	4	---	-

[1] Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascun comprensorio e quello medio della Provincia.

[2] Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascun comprensorio e quello medio della Provincia.

-----